

Kempff

FRIEDRICH KEMPF S. I.

LA DEPOSIZIONE DI FEDERICO II ALLA LUCE  
DELLA DOTTRINA CANONISTICA

*Estratto da:*

ARCHIVIO DELLA SOCIETÀ ROMANA DI STORIA PATRIA

Terza Serie: Vol. XXI - Annata XC - Fasc. I-IV

a057963

ROMA 1968





## LA DEPOSIZIONE DI FEDERICO II ALLA LUCE DELLA DOTTRINA CANONISTICA

Il 17 luglio dell'anno 1245, nella cattedrale di Lione, in presenza di appena 150 prelati, radunati nel decimo terzo concilio ecumenico, Innocenzo IV promulgò la deposizione dell'imperatore Federico II.

Fu un atto di grande portata storica. Prima di Innocenzo IV era stato osato lo stesso atto da un solo papa: negli anni 1076 e 1080 Gregorio VII aveva pronunziato la deposizione di Enrico IV, re di Germania. I suoi successori si erano contentati di procedere contro principi tirannici soltanto colla scomunica e con lo scioglimento dal giuramento di fedeltà, prestato dai vasalli; si erano dunque tenuti dentro l'ambito della giurisdizione ecclesiastica, sebbene fossero convinti che queste pratiche coattive ecclesiastiche avrebbero dovuto avere delle conseguenze necessarie anche nell'ambito del diritto civile. Innocenzo IV andò oltre: ripristinando la pretesa di Gregorio VII, depose direttamente Federico II. Il suo modo di procedere fece epoca. D'allora in poi la Santa Sede era persuasa di avere un tale diritto e ne fece uso, sebbene raramente; l'ultima volta nell'anno 1570, quando Pio V scomunicò e depose Elisabetta, regina d'Inghilterra.

### I

Prima di pronunziare la sentenza, Innocenzo IV aveva consultato i padri del concilio, se la Chiesa avesse il diritto di deporre un principe secolare. Con questa domanda, posta per cortesia e prudenza, il papa non volle concedere ai padri del concilio nessun potere deliberativo. Condannando l'imperatore, Innocenzo IV ha agito da monarca assoluto. Su questo punto egli non lasciò nessun dubbio. Commentando il protocollo della bolla di deposi-

zione: « Innocentius... sacro presente concilio ad rei memoriam perpetuam », egli dichiarò formalmente che il concilio sarebbe stato presente « ad sollemnitatem tantum »; la sentenza del papa non avrebbe bisogno di un concilio: giacché il papa solo possedeva la « plenitudo potestatis »(1). Possiamo facilmente figurarci che questo atteggiamento monarchico non era il clima per stimolare una viva discussione tra i padri del concilio sul diritto alla deposizione. Ciò nonostante ci è stato tramandato il pro-memoria di un vescovo, probabilmente del famoso canonista Hostiensis che assistette al concilio di Lione come vescovo di Sisteron e fu dopo molti anni creato cardinale (2). Ivi, in poche parole, viene dichiarato che, secondo l'opinione degli autori precedenti l'imperatore può essere deposto per ogni peccato mortale, se rimane incorreggibile, e, innanzi tutto, quando scandalizza la Chiesa universale e la conturba. In confronto con questo parere Innocenzo IV era più cauto. « Pro quolibet peccato » — così scrive nel suo commento della bolla — possono essere deposti i chierici; per la deposizione di un imperatore o di altri principi secolari, però, ci vogliono numerosi e grandi crimini, perché la loro deposizione è un affare molto rischioso (3). Nella bolla di deposizione si trova quindi un lungo elenco di gravi peccati che Federico avrebbe commessi: peccati di giuramento falso, di lesione della pace, di sacrilegio e di eresia. Poi segue la sentenza: il papa, vicario di Cristo, mostra e denuncia che Federico, per ragione dei

(1) Il testo della bolla in: *Conciliarum Oecumenicorum Decreta*, ed. J. ALBERIGO-P. JOANNOU-CL. LEONARDI-P. PRODI, Friburgi-Romae 1962, pp. 254-259. Il commento si trova nell'Apparatus Innocentii IV in V Libros Decretalium di cui uso l'edizione: *Innocentii IV in V Decretalium libros necnon in Decretales per eundem Innocentium editas commentaria*, Venetiis 1570, f. 190rb-190vb; la bolla che comincia colle parole « Ad apostolicae sedis », viene commentata verso la fine del libro II, titolo 27 (De sententia et re iudicata); la glossa sopra indicata inizia il commento e si riferisce alla parola « concilii ».

(2) Cf. J. A. WATT, *The Theory of Papal Monarchy in the 13th Century. The Contribution of the Canonists*, New York 1965, 63 n. 13; idem, *Mediaeval Deposition Theory: A Neglected Canonist « Consultatio » from the First Council of Lyons*, « Studies in Church History » vol. II, London 1965, 197-214.

(3) INNOCENTII IV *commentaria* (sopra n. 1), f. 190va ad verbum « gravissima »: « Bene fecit papa quod non solum multa crimina, sed etiam genera peccatorum subiecit sententiae deponitoriae imperatoris; magna enim causa subesse debet depositioni imperatoris. Non est simile ius ad depositionem clericorum, qui pro quolibet peccato deponi possunt: XXV Dist. « Primum » (c. 6), L Dist. « Ut constitueretur » (c. 25), quia imperatores et alii principes deponi non possunt absque magnis et multis periculis et periculum est causa quare aliquid detrahitur rigori: infra De clerico excommunicato ministrante « Latores » (X: V, 27, 4; f. 309ra). Item imperatores et principes non ministrant in sacramentis ecclesiae, sed clerici sic et ideo oportet eos sine peccato esse »: XXXI Dist. « Tenere » (c. 4).

suo; peccati, è privato da Dio di ogni potere e dignità; inoltre egli, il papa, lo depone con una propria sentenza («sententiando privamus»), scioglie tutti i sudditi dal giuramento di fedeltà e promulga la scomunica per quelli che aiutassero in avvenire Federico come imperatore e come re (4).

Ci stupisce in questo documento la sicurezza con cui Innocenzo IV procede. Non lo dimentichiamo: da oltre centocinquanta anni nessun papa aveva direttamente depresso un principe sovrano. Perciò è lecito domandarsi, se non fosse stato conveniente che Innocenzo IV avesse inserito nella bolla di deposizione degli argomenti comprovanti il possesso di un tale diritto. Ma su questo punto egli non dice quasi niente; gli bastano brevissime allusioni alla sua dignità di vicario di Cristo e al possesso delle chiavi di S. Pietro (5). Per conoscere meglio il fondamento giuridico su cui ha poggiato la sua azione, bisogna dunque consultare altre fonti, vale a dire le lettere del papa e, innanzi tutto, il suo celebre «*Apparatus in V libros Decretalium*». Tra le lettere si trova una propria apologia della condanna di Federico II, che comincia colle parole «*Aeger cui levias*», ma vorrei escluderla dalle testimonianze, perché forse è composta da un partigiano del papa e non da Innocenzo IV stesso o dalla sua cancelleria (6). Come fonte principale rimane quindi l'«*Apparatus in V libros Decretalium*», in cui Innocenzo IV ha inserito anche il commento di proprie decretali. Una delle proprie decretali ivi glossate è la bolla della deposizione di Federico II.

Leggendo il commento della bolla, troviamo, tra l'altro, una diretta giustificazione dell'atto giuridico (7). «Il papa» — così

(4) *Conciliorum Oecumenicorum Decreta* (sopra n. 1) 259. Una buona analisi dell'atto della deposizione dà J. A. CANTINI, *De autonomia iudicis saecularis et de Romani Pontificis plenitudine potestatis in temporalibus secundum Innocentium IV*, «*Salesianum*» 23 (1961), pp. 474-477; v. anche O. HAGENEDER, *Das päpstliche Recht der Fürstenabsetzung: seine kanonistische Grundlegung (1150-1250)*, «*Archivum Historiae Pontificiae*», 1 (1963), pp. 84-90.

(5) *Conciliorum Oecumenicorum Decreta* (sopra 1), 259: «Cum Jesu Christi vices, licet immeriti, teneamus in terris nobisque in beati Petri apostoli persona sit dictum: Quodcumque ligaveris super terram etc.».

(6) E. WINKELMANN, *Acta imperii inedita saeculi XIII et XIV*, Oeniponti 1885, II, n. 1035, p. 696 ss; tratta la questione critica con buona conoscenza bibliografica e senso critico J. A. CANTINI, *De autonomia iudicis saecularis* (sopra n. 4), pp. 408-416; la sua tesi che lo scritto non sia di Innocenzo IV, viene messa in dubbio da O. HAGENEDER, *Das päpstliche Recht der Fürstenabsetzung* (sopra n. 4) 86 n. 110, e da J. A. WATT, *The Theory of Papal Monarchy* (sopra n. 2) 64 s.

(7) INNOCENTII IV *commentaria* (sopra n. 1), f. 190va ad verbum «privamus»: «Nota quia papa deponit imperatorem: XV q. 6 «Alius» (c. 3), et est hoc de iure. Nam Christus filius Dei, dum fuit in hoc saeculo, et etiam ab eterno dominus

scrive Innocenzo IV — ha il diritto di deporre l'imperatore, perché è il vicario di Cristo. Quando Cristo visse nel mondo di cui era dall'eternità il « dominus naturalis », avrebbe potuto « de iure naturali » pronunciare sentenze di deposizione e di altre condanne contro imperatori e contro qualsiasi altra persona. Per la stessa ragione anche il suo vicario, cioè il papa, può farlo. Giacché Cristo avrebbe mancato di giudizio, se non avesse lasciato sulla terra un solo suo vicario, munito di pieni diritti. Cristo ha commesso il suo vicariato tanto a S. Pietro quanto a tutti i successori di Pietro, perché sarebbe assurdo pensare che dopo la morte di S. Pietro il Signore abbia lasciata la natura umana senza il governo di una sola persona ». Essere vicario di Cristo significa dunque per Innocenzo IV essere il capo di tutti gli uomini, specialmente il capo della umanità cristiana su cui il papa esercita la « plenitudo potestatis ». Si noti bene: non si tratta qui soltanto del potere ecclesiastico, del primato Romano, ma di un supremo dominio tanto spirituale quanto temporale.

Su questa idea centrale Innocenzo IV si è spiegato assai chiaramente in altri luoghi del suo « Apparatus » (8). Al papa, « conditori canonum et vicario Creatoris, subdita est omnīs creatura » (9). I fedeli e gli infedeli stanno sotto la sua giurisdizione. E' vero: questo dominio universale ha certi limiti anche per Innocenzo IV. Giacché Cristo non ha voluto che una sola persona riunisse nelle sue mani l'amministrazione delle cose spirituali ed insieme di quelle temporali. Essendo stati divisi da lui Regno e Sacerdozio, ci sono nel mondo due sfere giuridiche, quella del diritto civile e quella del diritto ecclesiastico (10). Ma per In-

naturalis fuit et de iure naturali in imperatores et quoscumque alios sententias depositionis ferre potuisset et damnationis et quascumque alias, utpote in personas quas creaverat. Eadem ratione et vicarius eius potest hoc. Nam non videretur discretus dominus fuisse, ut cum reverentia eius loquar, nisi unicum post se talem vicarium reliquisset qui haec omnia posset. Fuit autem iste vicarius eius Petrus: Matthaeus 16 ultra medium. Et idem dicendum est de successoribus Petri, cum eadem absurditas sequeretur, si post mortem Petri humanam naturam a se creatam sine regimine unius personae reliquisset, et argumentum ad hoc infra: Qui filii sint legitimi « Per venerabilem » ultra medium (X: IV, 17, 13; f. 285rb); de hoc notatur supra: De foro competenti « Licet » (X: II, 2, 10; f. 121rb-vb).

(8) Vedi i testi decisivi in J. A. CANTINI, *De autonomia iudicis saecularis* (sopra n. 4), pp. 464-474.

(9) INNOCENTI IV *commentaria* (sopra n. 1) f. 3ra: « Canonum statuta », (X: I, 2, 1) ad verbum « ab omnibus ».

(10) Questa concezione poggia innanzi tutto sulla dottrina di Gelasio I, i cui brani più importanti (di origine gelasiana diretta o indiretta) erano a disposizione dei canonisti nel Decreto di Graziano Dist. X c. 8, D. XCVI cc. 6, 10, 11. Per le conseguenze pratiche che Innocenzo IV ha dedotto dalla separazione delle

nocenzo IV questa divisione tra i due ambiti giuridici non è l'ultima parola. La separazione è necessaria, perché la natura umana, incline al peccato, abuserebbe della concentrazione dei due poteri in una sola persona; per realizzare questo fine basta però che i due poteri siano distinti soltanto secondo il loro esercizio attuale, secondo le loro funzioni. Il principio dualistico dunque non esclude una concezione monistica che supera il dualismo. È difatti, in fin dei conti, Innocenzo IV pensa da monista (11). Egli considera il mondo, creato da un solo Dio, come una unità, che culmina in un solo capo, nel vicario di Cristo, munito di suprema autorità spirituale e temporale. Sebbene, nell'ordine prammatico, il vicario di Cristo debba lasciare il regime temporale all'imperatore ed al re, nell'ordine astratto giuridico egli possiede il dominio universale. Nonostante il potere attuale, che i principi sovrani esercitano, il papa ritiene potenzialmente, nelle cose temporali la suprema autorità e questa autorità potenziale può essere anche talvolta (« casualiter », « certis causis inspectis ») posta in atto. Uno dei casi in cui il vicario di Cristo agisce direttamente come « iudex in temporalibus », è la deposizione di un principe sovrano.

Esaminando codesta dottrina, si vede subito che il suo centro di gravità consiste nel potere monarchico, attribuito al vicario di Cristo « in spiritualibus » « de iure et de facto », « in temporalibus » soltanto « de iure » e, piuttosto per eccezione, anche « de facto ». Qui tocchiamo una delle più importanti iniziative di Innocenzo IV; egli, per quanto era nelle sue possibilità, consolidò e realizzò appieno, in tutti i campi della sua giurisdizione, la monarchia pontificia (12). Ciò nonostante bisogna andare cauti. Dal principio monarchico come l'intende Innocenzo IV, non

due sfere giurisdizionali (la quale però non escludeva degli interventi nelle cose temporali da parte del Sacerdozio), v. da J. A. CANTINI, *De autonomia iudicis saecularis* (sopra n. 4), pp. 419-464.

(11) Sebbene la separazione delle due sfere giurisdizionali, ammessa da tutti i canonisti, abbia costretto Innocenzo IV a limitare negli affari temporali l'esercizio del potere monarchico del papa (fuori dello Stato Pontificio) a un numero determinato di interventi, da ciò non segue — come vuole concludere il CANTINI, *De autonomia iudicis saecularis* (sopra n. 4) pp. 407-480 — che Innocenzo IV sia stato un dualista. È vero che la sua dottrina contiene anche degli elementi dualistici, ma lo sforzo, tanto caratteristico per lui, di ridurre tutte le cose, tanto spirituali quanto temporali, sotto il dominio monarchico del « vicarius Christi » rivela chiaramente in lui un monista ierocratico.

(12) Sullo sviluppo della monarchia pontificia, cf. J. A. WATT, *The Theory of Papal Monarchy* (sopra n. 2), specialmente pp. 75-105; v. anche l'indice sotto la voce « Pope »; questa opera dev'essere letta con senso critico; v. il mio rendiconto in « *Archivum Historiae Pontificiae* », 5 (1967), pp. 401-407.

segue immediatamente che la Santa Sede abbia il diritto di deporre un principe sovrano. Se il papa può intervenire nelle cose temporali soltanto « casualiter », « certis causis inspectis », dev'essere provato espressamente che la deposizione è uno di questi casi eccezionali. Ma una tale prova si cerca invano nell'« Apparatus » di Innocenzo IV; troviamo là soltanto delle allusioni disperse in diversi luoghi. Come si spiega questa noncuranza? La risposta è facile: perché il diritto di deposizione al tempo di Innocenzo IV non era più un problema; da due decenni all'incirca quasi tutti i canonisti l'avevano attribuito alla Santa Sede. Dobbiamo dunque renderci conto della dottrina canonistica prima di Innocenzo IV, vale a dire da Graziano fino agli anni 1220-30 (13).

## II

Grazie agli studi fatti negli ultimi due decenni, le singole tappe della dottrina canonistica sono tanto ben conosciute che posso essere conciso. Cominciamo con Graziano. Nel suo « Decretum », egli non discute il problema della deposizione, lascia però intuire con sufficiente chiarezza che non vuole ammettere la deposizione diretta, pretesa da Gregorio VII per la Santa Sede. Secondo Graziano le autorità ecclesiastiche possono procedere contro sovrani secolari soltanto dentro i limiti della giurisdizione spirituale, applicando come mezzi coattivi la scomunica e lo scioglimento dei sudditi dal giuramento di fedeltà (14).

La posizione di Graziano non è stata approvata da tutti i decretisti, i quali si divisero in due gruppi (15). Un gruppo difese energicamente, come atto legittimo della Santa Sede, la deposizione diretta, mentre l'altro gruppo seguì le orme di Graziano, aggiungendo però che la scomunica e lo scioglimento dal giuramento di fedeltà avrebbero il valore di una « depositio per consequentiam », di una deposizione indiretta, perché ambedue le pratiche coattive

(13) Lo studio monografico che raccoglie tutti i lavori antecedenti e aggiunge delle vedute nuove, è: O. HAGENEDER, *Das päpstliche Recht der Fürstenabsetzung* (sopra n. 4) pp. 53-95. Anche J. A. WATT, *The Theory of Papal Monarchy* (sopra n. 2), tratta il tema in diversi luoghi del libro, ma sotto un aspetto troppo unilaterale e non senza errori; v. il mio rendiconto, citato in n. 12.

(14) « Decr. Gratiani C. XV q. 6 cc. 3-5; v. A. M. STICKLER, *Magistri Gratiani sententia de potestate Ecclesiae in Statum, « Apollinaris »* 21 (1948), pp. 94-97.

(15) Cf. il riassunto di O. HAGENEDER, *Das päpstliche Recht der Fürstenabsetzung* (supra n. 4) pp. 59-61; per Uguccone, *ibid.* p. 63 s.

dovrebbero a mano a mano rendere impossibile il governo del sovrano renitente. Un membro di questo gruppo, il grande maestro bolognese Uguccione da Pisa, era persino del parere, che la deposizione diretta di un principe sovrano, vale a dire di un principe che non riconosca nessun superiore temporale, esigerebbe sempre una certa partecipazione del papa. L'intervento potrebbe essere effettuato in due modi: o i principi dell'impero e, in un regno sovrano, i baroni deporrebbero il sovrano, col consenso del papa, oppure il papa promulgherebbe la sentenza di deposizione, col consenso dei principi o baroni. In questo ultimo caso, dunque, l'autorità pontificia non bastava da sola, ma doveva essere completata dall'autorità dei principi o baroni, anzi — secondo Uguccione — senza il loro consenso non era lecito neppure di accusare un sovrano presso il papa.

Dietro la differenza dottrinale, concernente il problema della deposizione, si nascondeva un contrasto più profondo. Da quando i giovani sovrani, l'imperatore Federico Barbarossa ed Enrico II re d'Inghilterra, avevano cominciato a rafforzare ed aumentare al più possibile il loro potere, la cui origine essi derivarono direttamente da Dio, i decretisti si sentirono animati a discutere la relazione tra sacerdozio e regno con maggiore intensità di quella impiegata da Graziano, concentrando una buona parte dei problemi politici nella questione fondamentale: « num imperator gladium habeat a papa » (16). E questo ultimo quesito, affermato da un gruppo di decretisti e negato da un altro, fece nascere le due fazioni. Ora comprendiamo meglio perché il diritto di deposizione sia diventato soggetto di discussione tra i due gruppi. Se l'imperatore riceve la spada, vale a dire il suo potere politico, dalle mani del papa, può esserne anche privato dal papa — ecco l'opinione del primo gruppo. Se però il potere dell'imperatore deriva direttamente da Dio, allora manca ogni fondamento giuridico per una deposizione, eseguita direttamente dal papa — ecco l'opinione del secondo gruppo.

(16) Gli argomenti dei due partiti sono analizzati da A. M. STICKLER, *Sacerdozio e Regno nelle nuove ricerche attorno ai secoli XII e XIII nei Decretisti e Decretalisti fino alle decretali di Gregorio IX*, in: *Sacerdozio e Regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII*, (« Miscellanea Historiae Pontificiae » 18) Roma 1954 pp. 1-26; idem, *Imperator Vicarius Papae. Die Lehren der französisch-deutschen Dekretisten-schule des 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts*, « Mitteilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung » 62 (1954) pp. 165-212; FR. KEMPF, *Papsttum und Kaisertum bei Innocenz III.*, (Miscellanea Historiae Pontificiae 19) Rom 1954, pp. 199-251; idem, *Zur politischen Lehre der früh- und hochmittelalterlichen Kirche*, « Zeitschrift der Sav.-Stiftung für Rechtsgeschichte » 78, kanonist. Abteil. 47 (1961), pp. 305-319.

Confrontando i due partiti, troviamo nel secondo una tendenza dualistica, nel primo una tendenza monistica. Parlo soltanto di tendenza, perché il contrasto non era assoluto. Il primo gruppo, di tendenza monistica, riconobbe il principio dualistico in quanto che i due poteri dovevano essere distinti « quoad functiones, quoad exercitium actuale ». Sebbene, secondo il parere di questi decretisti il papa avesse, insieme col supremo potere ecclesiastico, anche il « ius auctoritatis terreni imperii », vale a dire la spada materiale, ciò nonostante poteva usare, colla propria mano, soltanto la spada spirituale, mentre la spada materiale egli doveva consegnarla all'imperatore affinché la usasse lui. Questo « officium ministrandi » veniva considerato come un vero diritto dell'imperatore, che il papa non poteva diminuire, immischiandosi arbitrariamente nella giurisdizione imperiale, e che poteva togliere soltanto a titolari criminosi o pienamente incapaci, dando la spada a un altro principe. Il secondo gruppo dei decretisti, invece, ammise senz'altro, che il mondo cristiano, nonostante la sua divisione in due ambiti giuridici, per sé indipendenti l'uno dall'altro, formava una unità, in cui il Sacerdozio aveva la prevalenza ed in cui il capo del Sacerdozio, cioè il papa, occupava il posto più alto. Non mancava dunque in questa dottrina un elemento monistico. Che esso fosse efficace è dimostrato dalla dottrina della deposizione, elaborata da Ugucione da Pisa.

Il contrasto tra i due partiti, sebbene soltanto relativo, è una caratteristica essenziale di questa fase dottrinale. Con quanto fervore, per esempio, il decretista Alanus, parlando della deposizione, difese, all'inizio del suo insegnamento, l'autonomia del « Regnum »: non soltanto il papa è privo del diritto di deporre un sovrano, ma, di per sé, neppure i sudditi possono farlo, perché una tale azione contraddice i principi fondamentali, stabiliti dal diritto romano in favore della monarchia; un re può essere deposto soltanto in virtù del diritto d'urgenza. Colla stessa intransigenza però lo stesso Alanus tenne una posizione estremamente opposta, quando, circa l'anno 1200, passò al gruppo di tendenza monistica: non riconobbe più nessun diritto, nemmeno d'urgenza, ai sudditi; solo il papa può deporre, e precisamente come « iudex ordinarius » (17).

Ebbene, la discussione tra i decretisti non poteva essere con-

(17) A. M. STICKLER, *Alanus Anglicus als Verteidiger des monarchischen Papsttums*, « Salesianum » 21 (1959), p. 366 s; (le glosse a C. XV q. 6 c. 3); pp. 388 s, pp. 397-399 (il commento).

dotta « in infinitum ». Dall'anno 1200 all'incirca, le due fazioni cominciarono a perdere la loro compattezza, mitigando, a mano a mano, i contrasti dottrinali. Come i canonisti di tendenza piuttosto dualistica si siano avvicinati al gruppo di tendenza monistica, possiamo ben osservarlo nel decretista e decretalista Laurentius Hispanus, maestro a Bologna dal 1190 all'incirca fino al 1214 (18). Sebbene egli difenda ancora la tesi principale del gruppo dualista, cioè l'immediata origine del potere temporale da Dio, non ammette più che, « extra ecclesiam », un sovrano possa essere in giusto possesso del potere temporale (19). Mentre tutti i membri della sua fazione fino ad allora avevano considerato gli imperatori ed i re, vissuti prima di Cristo, come sovrani legittimi, per Lorenzo il primo imperatore legittimo è Costantino. Donde viene tratta la conseguenza: nonostante il fatto che un sovrano cristiano riceva direttamente il suo potere da Dio, egli non può esercitarlo prima che sia unto e confermato dal « iudex ecclesiae ». Una tale dottrina condusse alla riconciliazione coll'altro gruppo canonistico. Giacché un imperatore che, secondo la teoria di Lorenzo, ha bisogno della conferma del papa perché possa esercitare il suo potere, sebbene il potere imperiale provenga direttamente da Dio, non si distingue molto dall'imperatore dell'altra teoria, che esercita il suo potere in virtù di proprio diritto, ma deve riceverlo dalle mani del papa. Ambedue le teorie attribuiscono al papa una vera giurisdizione sull'imperatore e sugli altri sovrani cristiani, la quale però non toglie a questi ultimi una certa autonomia nell'esercizio della « potestas ». Raggiunto un tale accordo, i canonisti non diedero più grande importanza alla questione, tanto fondamentale nel periodo antecedente: « num imperator habeat gladium a papa ».

Ma proprio sulla risposta positiva o negativa a questo quesito si erano poggiate le due dottrine circa il diritto di deposizione. Non deve dunque destare meraviglia, se anche circa il problema della deposizione Lorenzo Ispano cominciò a vacillare.

(18) Per la vita v. A. M. STICKLER, *Il Decretista Laurentius Hispanus*, « Studia Gratiana » IX, Bologna 1966, pp. 468-474; per la dottrina politica in quanto essa sta per avvicinarsi a quella del partito contrario, v. FR. KEMPF, *Papsttum und Kaisertum* (sopra n. 16) pp. 242-249, ciò che si dice ivi pp. 249-251 sulla Glossa Palatina, secondo le nuove ricerche dello Stickler, articolo citato all'inizio della nota pp. 463-549, dev'essere ascrivito a Lorenzo.

(19) Lorenzo, glossa alla Comp. III: I, 6, 19 (= X: I, 6, 34) ad verbum « transtulit »; il testo in FR. KEMPF, *Papsttum und Kaisertum* (sopra n. 16) p. 242 n. 29.

Mentre, in una glossa al « *Decretum Gratiani* », nega il diritto del papa di deporre l'imperatore, aggiungendo, nel senso di Ugucione: « nisi auctoritate et consensu principum », lo ammette nel suo commento della decretale « *Venerabilem* » di Innocenzo III (20). Si tratta della glossa in cui Lorenzo dichiara, che un sovrano dovrebbe essere « intra ecclesiam » e che perciò il potere spirituale sarebbe superiore al potere temporale: « alias », così conclude, « quomodo posset Romana ecclesia... regem deponere? » (21).

I lottatori erano stanchi, e si comprende facilmente il perché: la discussione, condotta sulla base del « *Decretum Gratiani* », era esaurita. Per andare avanti, i canonisti avevano bisogno di nuovi testi, contenenti delle vedute finora sconosciute e degne di essere discusse. Questi nuovi materiali vennero offerti dalle decretali, che i papi del sec. XII, specialmente da Alessandro III in poi, pubblicarono. Sino alla fine del secolo, in queste decretali non sono quasi mai trattati i problemi giuridico-politici. Il primo che lo fece, fu Innocenzo III. Sotto il suo pontificato, perciò i canonisti cominciarono a prendere nuovi indirizzi nella loro dottrina politica, analizzando i diritti politici centrali, definiti da Innocenzo III come « ratio peccati », « iurisdictio papae in temporalibus casualiter certis causis inspectis », « translatio imperii », « iurisdictio vacante imperio », « plenitudo potestatis vicarii Christi » eccetera (22).

Tra tutti gli spunti di novità insiti nelle decretali di Innocenzo III, prendiamo in considerazione speciale soltanto quello che riguarda il diritto di deposizione. Il testo si trova nel famoso decreto del IV concilio Lateranense « *Excommunicamus* », dove

(20) « *Glossa Palatina* », recentemente attribuita dallo Stickler (sopra n. 18) a Lorenzo, C. XV q. 6 c. 3 ad verbum « deposuit »; v. il testo in A. M. STICKLER, *Sacerdotium et Regnum nei Decretisti e primi Decretalisti*, « *Salesianum* » 16, (1953-54) p. 590; la glossa alla decretale « *Venerabilem* » è citata sopra in n. 19.

(21) Per i canonisti dopo Lorenzo v. O. HAGENEDER, *Das päpstliche Recht der Fürstenabsetzung* (sopra n. 4) pp. 81-84.

(22) Cf. gli studi monografici: M. MACCARRONE, *Chiesa e Stato nella dottrina di papa Innocenzo III*, (*Lateranum* 6) Roma 1940; H. TILLMANN, *Zur Frage des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat in Lehre und Praxis Papst Innocenz' III.*, *Deutsches Archiv* 9 (1951-52), pp. 136-181, e passim nella sua opera, *Papst Innocenz III.* (« *Bonner Histor. Forschungen* 3) Bonn 1954; FR. KEMPF, *Papsttum und Kaisertum* (sopra n. 16), specialmente pp. 253-325. Utili, ma spesso problematiche osservazioni sull'impulso, dato da Innocenzo III allo sviluppo della dottrina politica dei canonisti, si trovano in J. A. WATT, *The Theory of Papal Monarchy* (sopra n. 2), specialmente pp. 43-48.

sono state raccolti tutti i testi sviluppatisi fino allora intorno alla lotta contro gli eretici ed i loro fautori (23). Oltre alle censure ecclesiastiche, erano in uso, come punizioni principali, la confisca dei beni, la privazione degli uffici, lo scioglimento dal giuramento di fedeltà, l'appello ai cristiani ad impadronirsi della terra di principi eretici o di fautori di eresia, la deposizione di un tale principe. Si vede facilmente che queste pratiche dovevano terminare quasi tutte colla deposizione, se l'eretico o il fautore di eresia era un principe. Il concilio Lateranense IV, nel quale Innocenzo III depose per sempre il conte Raimondo di Tolosa, aggiudicando la sua terra al conte Simone di Montfort, cercò di regolare col decreto suddetto i procedimenti per l'avvenire. Se un principe — così esso stabilisce — non purga la sua terra dall'eresia, viene scomunicato; se rimane nella scomunica, dopo un anno il papa può sciogliere i vassalli dal giuramento di fedeltà ed offrire ai principi cattolici la terra per conquistarla e prenderne possesso. Le stesse misure sono applicate contro quelli che sono sospetti di eresia.

Il decreto avrebbe avuto un effetto soltanto limitato, se il concetto di eresia non fosse stato allargato (24). E proprio questo è capitato: chiunque rimanesse per più di un anno scomunicato senza chiedere l'assoluzione, poteva venire nel sospetto di eresia, anzi anche i notorî rei che non volessero emendarsi, potevano essere considerati come eretici o sospetti di eresia. Si vede subito che forza terribile acquistassero i mezzi coattivi, concessi al papa riguardo agli « eretici ». E difatti tanto Onorio III quanto Gregorio IX minacciarono alcuni principi peccatori di trattarli come eretici a causa della loro contumacia e resistenza.

Così i decretalisti furono condotti alla convinzione che il papa potesse procedere contro principi secolari, non soltanto sulla base di eresia, ma anche di altre iniquità; che dunque il papa possedesse il diritto di deporre sovrani cattolici « ratione delicti ». Nel terzo decennio del sec. XIII questa sentenza cominciò a diventare « opinio communis ».

(23) Conc. Lateranum IV c. 3 (= X: V, 7, 13), v. il testo in: *Conciliorum Oecumenicorum Decreta* (sopra n. 1), pp. 209-211; sui fatti precedenti che condussero al decreto, e sul decreto stesso v. O. HAGENEDER, *Das päpstliche Recht der Fürstenabsetzung* (sopra n. 4), pp. 66-69, (con ulteriore bibliografia).

(24) È merito speciale di O. Hageneder aver rilevato l'importanza che la legislazione anti-eretica ebbe pel diritto pontificio della deposizione di sovrani; v. l'articolo, citato in n. 4, pp. 69-84.

## III

Alla luce della dottrina canonistica, la deposizione di Federico II diviene più comprensibile. Sotto l'aspetto giuridico, essa non fu un atto di arbitrio di Innocenzo IV, anzi, essa era tanto solidamente appoggiata dai canonisti contemporanei che, nella bolla di deposizione, il papa poté dispensarsi da una prova esplicita della sua competenza. Inoltre comprendiamo adesso perché la bolla suddetta contenga un elenco tanto esteso di delitti dell'imperatore, tra i quali non manca quello di eresia. L'argomento corrisponde esattamente alle norme, stabilite dai decretalisti: la Santa Sede può deporre « *ratione haeresiae aliorumque gravium delictorum* ».

Con tutto ciò, Innocenzo non è ancora giustificato. Possedere un diritto (o almeno credere di possederlo) e usarlo sono cose ben diverse. E se — come nel nostro caso — l'applicazione del diritto rompe con una pratica contraria, da lungo tempo osservata, bisogna ben pensare prima di decidersi. Per la sua decisione Innocenzo IV solo è responsabile. Usando il diritto di deposizione, ha agito bene o male?

Chi vuole giudicarne, deve avere una idea precisa del potere politico che i papi esercitavano nella cristianità del sec. XII-XIII (25). Esso poggiava su un rapporto assai singolare tra la Santa Sede ed il popolo cristiano. Non essendo ancora effettuata la distinzione ontologica tra Chiesa e Stato, il popolo cristiano di allora formava una unità non soltanto ecclesiastica, ma insieme terrena, nella quale voleva realizzare gli ideali cristiani con mezzi tanto spirituali quanto temporali. Capo del popolo cristiano era il papa, munito della suprema autorità gerarchica che proprio dal sec. XIII in poi cominciò ad assumere le forme di monarchia assoluta. Oltre agli scopi religiosi, essenziali alla Chiesa, intendendo anche dei fini politici-terreni, il popolo cristiano diede al Papa, suo capo, la possibilità di aggiungere alle sue competenze spirituali ed ecclesiastiche dei diritti terreni e politici. Questi diritti avevano, di necessità, un carattere temporaneo, tanto nella loro validità, quanto nella loro efficacia. Temporanea era la loro validità, perché non derivanti dalla essenza della Chiesa, ma da una fase storica dell'occidente cristiano che, non conoscendo ancora la divisione

(25) Per ciò che segue nel testo, v. il mio studio, *Das Problem der Christianitas im 12.-13. Jahrhundert*, *Historisches Jahrbuch* 79 (1960), pp. 104-123 (con ulteriore bibliografia).

tra Stato e Chiesa, permetteva certe confusioni tra il potere spirituale e temporale. Temporanea era la loro efficacia, perché codesti diritti dipendevano, per buona parte, dalla disposizione del popolo cristiano a riconoscerli. Se per esempio un papa proclamò una crociata, ottenne l'intento soltanto in quanto i laici presero la croce; lo fecero, all'inizio, con grande entusiasmo, poi la loro prontezza mutò, finché, durante il sec. XIII, diminuì continuamente. Questo esempio dovrebbe mostrare a sufficienza che, in fin dei conti, il potere temporale, posseduto dai papi nei secoli XII e XIII nell'ambito della cristianità, non era un vero dominio monarchico, sebbene i canonisti di allora l'abbiano concepito come tale, ma che esso poggiava sul vivo rapporto, fluttuante secondo i tempi, tra il papa come duce della cristianità ed il popolo cristiano come seguito.

Perciò la Santa Sede dovette seguire attentamente lo sviluppo politico dell'Occidente, domandandosi, in ogni affare politico della cristianità, fino a che punto un suo intervento potesse venire approvato dalla maggioranza del popolo cristiano. Un papa le cui pretese politiche abbiano sorpassato ciò che la cristianità era pronta a concedere, non lese soltanto le regole della prudenza, ma danneggiò anche l'autorità religiosa del suo ufficio apostolico. L'urgenza di questo problema stava crescendo nella misura in cui, nei secoli XII e XIII, « Regnum » e « Sacerdotium » si allontanavano l'uno dall'altro, formando due sfere giurisdizionali: il « Sacerdotium » sotto la monarchia ecclesiastica della Santa Sede, il « Regnum » sotto il potere sempre più autonomo e sovrano dei re e principi. Per mantenere la sua posizione dirigente nella cristianità, la Santa Sede cominciò con Innocenzo III ad assodare i suoi diritti di intervento negli affari politici dell'Occidente. Questo sforzo richiese una estrema prudenza e, innanzi tutto, un contatto reale col popolo cristiano, due presupposti che si trovarono ancora in Innocenzo III, ma che dopo di lui diminuirono. Sistematizzando, nel tempo susseguente, le competenze della Santa Sede, i decretalisti formarono un potere monarchico pontificio, che, nelle pretese concernenti gli affari politici della cristianità, per buona parte, non corrispondeva più alla realtà della vita (26).

(26) Perciò il metodo, applicato da non pochi studiosi moderni, di interpretare la dottrina politica di Innocenzo III alla luce dei decretalisti del sec. XIII conduce non di rado a risultati inesatti o anche erronei; v. le mie osservazioni nell'articolo, *Das Problem der Christianitas* (sopra n. 25), pp. 118, n. 38, p. 122, n. 46, e nella recensione del libro del Watt (sopra n. 12), pp. 404-407.

Un esempio tipico di questa mancanza di spirito realistico è proprio il diritto di deposizione, attribuito al papa dal 1220-1230 in poi da quasi tutti canonisti. Giacché, nei regni occidentali, non era in pratica una tale procedura formale; di solito, i sovrani venivano deposti indirettamente, per mezzo dell'elezione di un re nuovo, a cui il precedente doveva opporsi colle armi o cedere (27). L'elezione era naturalmente affare dei principi e del popolo del regno, ma il papa poteva collaborare cogli elettori di un nuovo re, scomunicando il precedente, se lo meritasse, e sciogliendo i sudditi dal giuramento di fedeltà (28). Servendosi di questa possibilità, Innocenzo III riuscì a togliere all'imperatore Ottone IV corona ed impero, senza ledere i diritti dei principi elettori, da essi gelosamente custoditi (29). Ma anche se i re e principi cristiani, almeno quelli dei regni più potenti dell'Occidente, avessero cercato di passare dalla deposizione indiretta alla diretta, mai sarebbero stati disposti ad ammettere, che il papa, in virtù del suo potere, potesse deporre un sovrano. Proprio questa competenza fu ascritta al sommo pontefice dai decretalisti. Non conforme alla concezione dei re e principi, anzi contrario ad essa, un tale diritto sarebbe rimasto mera teoria accademica, se Innocenzo IV, deponendo Federico II, non l'avesse messa in pratica. Per questo passo difficilmente può essere lodato.

Quando, nel primo concilio di Lione, Innocenzo IV si presentò come il monarca del mondo, munito del supremo potere: « in spiritualibus de iure et de facto, in temporalibus de iure tantum », ma, talvolta, anche « de facto » e perciò autorizzato a deporre l'imperatore Federico II, senza aver bisogno della collaborazione dei principi tedeschi o del consenso dei padri conciliari, la cristianità reagì piuttosto con passività ed indifferenza (30).

(27) Cf. F. KERN, *Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im früheren Mittelalter. Zur Entwicklungsgeschichte der Monarchie*, hrsg. v. R. BUCHNER, Darmstadt 1954, pp. 146-149, 165 s., 317-324; 325-327; sui tentativi di formare nel diritto civile delle procedure v. *ibid.* pp. 226-240.

(28) Sulla censure ecclesiastiche, inflitte a sovrani, v. F. KERN, *Gottesgnadentum* (sopra n. 27), pp. 338-340.

(29) La maestria con cui Innocenzo procedette, risulta chiaramente dagli studi recenti: A. HAIDACHER, *Über den Zeitpunkt der Exkommunikation Ottos IV. durch Papst Innocenz III.*, *Römische Historische Mitteilungen* 3 (1958-60), pp. 132-185; *idem*, *Zur Exkommunikation Ottos IV. durch Papst Innocenz III.*, *ibidem* 4 (1960-61), 26-36; H. TILLMANN, *Datierungsfragen zur Geschichte des Kampfes zwischen Innocenz III. und Kaiser Otto IV.*, « *Historisches Jahrbuch* », 84 (1964), pp. 34-85.

(30) Per la lotta finale tra il Papato e la casa di Svevia mi limito di citare il manuale di B. GEBHARDT, *Handbuch der deutschen Geschichte* vol. I, hrsg. v. H. GRUNDMANN, Stuttgart 1954, pp. 141, 144-146.

Tra i re cristiani nessuno si mise a disposizione del papa, tutti rimasero neutrali, come se si trattasse di un conflitto tra due potenze che non li toccava. Federico venne da loro rispettato come imperatore come prima; anzi il più coscienzioso, il più religioso di tutti, cioè Ludovico IX di Francia, e, con lui, alcuni altri rimasero in rapporti amichevoli con Federico. Nella bolla di deposizione, il papa aveva ordinato in che modo Federico dovesse essere sostituito: i principi tedeschi dovevano eleggere liberamente un nuovo imperatore, mentre, per il regno di Sicilia, il papa riservava il governo alla Santa Sede. Ma Federico, finché visse, tenne il regno di Sicilia in dipendenza così stretta, che Innocenzo IV non riuscì a disporre di questo territorio, ed in Germania il numero dei principi ecclesiastici che elessero come re e futuro imperatore il margravio di Turingia, Enrico Raspe (22 maggio 1246), fu minimo; lo stesso vale per l'elezione di Guglielmo d'Olanda, eseguita dopo la morte di Enrico Raspe (3 ottobre 1247). Il papa poté infrangere la resistenza dell'alto clero e lo fece, procedendo in Germania senza pietà contro ogni vescovo e canonico di cattedrale che non volesse partecipare alla lotta contro la casa di Hohenstaufen. I principi laici tedeschi invece, che sottostavano alla giurisdizione pontificia in un senso più generale, non si lasciarono costringere a riconoscere un nuovo re o ad entrare nella lotta contro Federico.

Questo insuccesso perdurò soltanto finché Federico fu in vita. Dopo la sua morte, l'impero degli Hohenstaufen crollò; in Germania subito, mentre, nel regno di Sicilia, Manfredi seppe mantenere il potere fino al 1266. La politica di Innocenzo IV dunque, continuata dai suoi successori, condusse alla vittoria, ma va notato che tale vittoria non si dovette alla sentenza di deposizione del 1245. Innocenzo IV avrebbe potuto lottare contro Federico colla stessa, anzi con maggiore vigoria, se si fosse contentato della deposizione indiretta, che Innocenzo III seppe applicare tanto magistralmente. Giacché la sentenza della deposizione non aveva per nulla aumentato le possibilità coattive di cui disponeva la Santa Sede.

Quindi il nostro giudizio sulla condanna del 1245 rimane negativo: essa fu atto assai infelice. La vittoria finale sull'impero degli Hohenstaufen non diminuì questo infortunio, ma lo aumentò, perché la Curia Romana, accecata dal trionfo, non si rese più conto sufficientemente di quella fatale discrepanza tra apparenza e realtà politica, che si era manifestata nella deposizione di Federico II. Da allora in poi il fondamento ideologico della deposi-

zione diretta, vale a dire la pretesa che la monarchia pontificia si estendesse al di là della giurisdizione strettamente ecclesiastica su tutto il mondo, specialmente sul mondo cristiano, e che il vicario di Cristo possedesse la « potestas directa in temporalibus », in sé « de iure » e talvolta anche « de facto », da allora in poi fu applicata dai successori di Innocenzo IV (31). Così il Papato cominciò a perdere contatto colla realtà politica dell'Occidente. Mentre i regni cristiani, sviluppando la loro sovranità con ritmo via via sempre più rapido, si trasformavano in veri Stati autonomi, la Santa Sede si abbandonò al sogno della sua monarchia mondiale. Il conflitto fu inevitabile, e non c'era da dubitare di chi sarebbe stata la vittoria. Sotto Bonifacio VIII il destino si compì. Da allora il papa non fu più il capo della cristianità. Essa passò ad essere un « corpus principum christianorum » di cui anche il papa fu membro, membro efficace, però, soltanto nella misura ammessa dai principi.

FRIEDRICH KEMPF S. I.

(31) Sulla deposizione di Pietro di Aragona (1283) v. O. HAGENEDER, *Das päpstliche Recht der Fürstenabsetzung* (sopra n. 4), p. 99 s; v. anche le annotazioni di F. KERN, *Gottesgnadentum* (sopra n. 27), p. 355, riguardo ad alcune deposizioni del sec. XIII.



